

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1686

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

---

*Presentato alla Presidenza il 30 settembre 1964*

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965

---

PAGINA BIANCA

**NOTA PRELIMINARE**  
**AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**  
**DEL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PER L'ANNO FINANZIARIO 1965**

---

**PREMESSE**

1. — La legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici, ha, tra l'altro, come è noto, stabilito l'unificazione dei disegni di legge di approvazione dei singoli stati di previsione, la coincidenza dell'anno finanziario con quello solare (a tal fine veniva disposta la presentazione di un bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in sostituzione e sulla base di quello per il 1964-65 già presentato al Parlamento), nonché, con effetto dal bilancio decorrente dal 1° gennaio 1965, una nuova classificazione delle entrate e delle spese dello Stato.

Per quanto in particolare concerne quest'ultima, la predetta legge n. 62 del 1964, ha stabilito che le entrate sono ripartite:

- in titoli, secondo che siano tributarie, extra-tributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e da rimborso di crediti;
- in categorie, secondo la loro natura;
- in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

A loro volta le spese dello Stato sono ripartite:

- in titoli, secondo che siano correnti, ovvero in conto capitale, restando comprese, tra queste ultime, le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, nonché ad operazioni per concessione di crediti;
- in sezioni, secondo l'analisi funzionale;
- in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;
- in categorie, secondo l'analisi economica;
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

La predetta legge ha stabilito, inoltre, che le entrate e le spese connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, sono esposte in bilancio distintamente da quelle precedenti.

In relazione a quanto precede, per quanto riguarda le entrate, nel bilancio per l'anno 1965 quelle tributarie sono state ripartite nelle seguenti categorie:

- CATEGORIA I. — *Imposte sul patrimonio e sul reddito*
- CATEGORIA II. — *Tasse ed imposte sugli affari*
- CATEGORIA III. — *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*
- CATEGORIA IV. — *Monopoli*
- CATEGORIA V. — *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*

Le entrate extra-tributarie sono state così suddivise:

- CATEGORIA VI. — *Proventi speciali*
- CATEGORIA VII. — *Proventi di servizi pubblici minori*
- CATEGORIA VIII. — *Proventi dei beni dello Stato*
- CATEGORIA IX. — *Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestioni*
- CATEGORIA X. — *Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro*
- CATEGORIA XI. — *Ricuperi, rimborsi e contributi*
- CATEGORIA XII. — *Partite che si compensano nella spesa*

Le entrate per alienazioni ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti, infine, sono state così ripartite:

- CATEGORIA XIII. — *Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni*
- CATEGORIA XIV. — *Ammortamento di beni patrimoniali*
- CATEGORIA XV. — *Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro*

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circa le spese, relativamente alle sezioni — che, come detto, considerano gli stanziamenti di bilancio dal punto di vista funzionale — le spese medesime sono state raggruppate come segue:

- SEZIONE I. — *Amministrazione generale*
- SEZIONE II. — *Difesa nazionale*
- SEZIONE III. — *Giustizia*
- SEZIONE IV. — *Sicurezza pubblica*
- SEZIONE V. — *Relazioni internazionali*
- SEZIONE VI. — *Istruzione e cultura*
- SEZIONE VII. — *Azione ed interventi nel campo delle abitazioni*
- SEZIONE VIII. — *Azione ed interventi nel campo sociale*
- SEZIONE IX. — *Azione ed interventi nel campo economico*
- SEZIONE X. — *Oneri non ripartibili*

La suddivisione, poi, per categorie — intesa a porre in evidenza l'analisi delle spese sotto l'aspetto economico — è così articolata, nell'ambito dei due titoli:

## Titolo I. — SPESE CORRENTI.

- CATEGORIA I. — *Servizi degli Organi costituzionali dello Stato*
- CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio*
- CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza*
- CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi*
- CATEGORIA V. — *Trasferimenti*
- CATEGORIA VI. — *Interessi*
- CATEGORIA VII. — *Poste correttive e compensative delle entrate*
- CATEGORIA VIII. — *Ammortamenti*
- CATEGORIA IX. — *Somme non attribuibili*

## Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.

- CATEGORIA X. — *Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato*
- CATEGORIA XI. — *Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato*
- CATEGORIA XII. — *Trasferimenti*
- CATEGORIA XIII. — *Partecipazioni azionarie e conferimenti*
- CATEGORIA XIV. — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive*
- CATEGORIA XV. — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive*
- CATEGORIA XVI. — *Somme non attribuibili*

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Come risulta dal quadro generale riassuntivo, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1965 reca le seguenti risultanze:

ENTRATE		SPESE	
(milioni di lire)			
Tributarie . . . . .	6.233.250 -	Correnti . . . . .	5.676.642,9
Extra tributarie . . . . .	<u>305.216,6</u>	In conto capitale <u>1.349.531,6</u>	7.026.174,5
	6.538.466,6		
Spese correnti . . . . .	<u>5.676.642,9</u>		
Differenza . . . . .	<u>861.823,7</u>		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rim- borso di crediti . . . . .	<u>56.461,6</u>		
	6.594.928,2		
Accensione di prestiti . . . . .	<u>24.770 -</u>	Rimborso di prestiti . . . . .	250.116,3
	6.619.698,2		
Differenza . . . . .	<u>656.592,6</u>		
	<u>7.276.290,8</u>		<u>7.276.290,8</u>

Le entrate tributarie costituiscono il 94,2 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1965; quelle extra tributarie il 4,6 per cento.

A loro volta le spese correnti rappresentano il 78 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 18,6 per cento.

Le entrate tributarie ed extra tributarie, ammontanti a miliardi 6.538,4 superano il complesso delle spese correnti di miliardi 861,8 assorbendo, queste ultime, l'86,8 per cento delle entrate predette. L'eccedenza di miliardi 861,8 aggiunta all'importo di miliardi 56,5 relativo alle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti, copre il 68 per cento delle spese in conto capitale.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 656,6 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde al 9 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate il 91 per cento della spesa stessa.

Rispetto alle previsioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 quelle relative all'anno finanziario 1965 presentano le seguenti differenze:

	Entrata	Spesa	Disavanzo
(milioni di lire)			
Previsioni periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . . . .	2.997.185,6	3.263.965 -	266.779,4
Previsioni anno finanziario 1965 . . . . .	6.619.698,2	7.276.290,8	656.592,6
Differenze . . . . .	<u>3.622.512,6</u>	<u>4.012.325,8</u>	<u>389.813,2</u>

A determinare l'aumento nelle entrate e nelle spese, come sopra risultante, concorre anche la considerazione delle somme afferenti al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965 nei rispettivi importi di milioni 3.158.836,2 e di milioni 3.587.243,5 quali risultano dal progetto di bilancio per il semestre luglio-dicembre 1964, tenuto conto delle variazioni alla spesa appor- tate dal Parlamento in sede di approvazione del progetto medesimo che, com'è noto, in attua- zione a quanto disposto dalla già citata legge 1° marzo 1964, n. 62, venne redatto sulla base delle previsioni per l'esercizio 1964-65 già presentate alle Camere.

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Depurando le risultanze differenziali tra le previsioni per l'anno finanziario 1965 e quelle per il periodo luglio-dicembre 1964 delle anzidette somme afferenti al semestre gennaio-giugno 1965, le risultanze medesime vengono a modificarsi come segue:

	Entrata	Spesa	Disavanzo
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Differenze tra le previsioni per il periodo luglio-dicembre 1964 e quelle per l'anno finanziario 1965 . . . . .	+ 3.622.512,6	+ 4.012.325,8	+ 389.813,2
Somme afferenti al periodo gennaio-giugno 1965 . . . . .	3.158.836,2	3.587.243,5	— 428.407,3
	<u>463.676,4</u>	<u>425.082,3</u>	<u>— 38.594,1</u>

Ove, quindi, il raffronto venisse effettuato tra dati relativi a periodi annuali, il disavanzo per il 1965 presenterebbe una contrazione di miliardi 38,6

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1965 vengono esaminate in dettaglio.

## E N T R A T A

Le entrate previste per l'anno finanziario 1965 in milioni 6.619.698,2, riguardano, come si è già accennato, per milioni 6.233.250 i cespiti tributari, per milioni 305.216,6 le entrate extra-tributarie, per milioni 56.461,6 quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 24.770 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A).

Rispetto alle previsioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, quelle per il prossimo anno finanziario, presentano un aumento netto di milioni 3.622.512,6 a determinare il quale concorre per milioni 3.158.836,2 la già accennata considerazione delle somme relative al periodo gennaio-giugno 1965.

L'ulteriore aumento di milioni 463.676,4 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni relative ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1965.

Esso riguarda: per milioni 437.210 i cespiti tributari, per milioni 12.388,9 quelli extra tributari, per milioni 13.877,5 le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 200 le accensioni di prestiti.

Relativamente alle entrate tributarie, va posto in evidenza che nella valutazione dei singoli cespiti sono state tenute presenti anche le ripercussioni che, con l'esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avranno sui proventi fiscali per effetto dell'ulteriore riduzione delle aliquote relative alle dogane ed alle sovrimposte di confine.

Sulle variazioni nei cespiti tributari hanno inciso, oltre la naturale dilatazione della materia imponibile, per effetto dell'incremento delle attività produttive e dell'espansione del reddito nazionale, i seguenti principali provvedimenti fiscali, i cui gettiti non poterono essere considerati nelle previsioni relative al periodo luglio-dicembre 1964, provvedimenti adottati, tra l'altro, per il reperimento dei fondi necessari per l'attuazione di interventi anticongiunturali:

— decreto legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— decreto legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente l'istituzione di un'imposta speciale sugli acquisti di taluni prodotti;

— decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 12 aprile 1964, n. 191, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

— decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1964, n. 421, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo, non ché in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale;

— decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 19 giugno 1964, col quale sono stati disposti nuovi prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

— decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, in legge 15 settembre 1964, n. 763, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

— decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 762, col quale è stato modificato il prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati;

— decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, riguardante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

In aumento ha, inoltre, tra l'altro, inciso la considerazione nell'apposito gruppo di entrate, della partita relativa all'ammortamento di beni patrimoniali, che viene impostata per la prima volta in bilancio, in relazione al disposto della richiamata legge 1° marzo 1964, n. 62.

## ENTRATE TRIBUTARIE.

L'introito di milioni 6.233.250 che si prevede di realizzare per i cespiti in questione nello anno 1965 — pari al 94,2 per cento del totale delle entrate previste per lo stesso anno — risulta così costituito:

	Importo in milioni di lire	% di concorso al totale
Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . .	1.587.215	25,5
Tasse ed imposte sugli affari . . . . .	2.386.248	38,3
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . . . . .	1.545.290	24,8
Monopoli . . . . .	630.655	10,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco . . . . .	83.842	1,3
	<u>6.233.250</u>	<u>100 -</u>



## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, vengono posti in evidenza, per ciascuno dei gruppi di cespiti dianzi indicati, i principali tributi:

*Imposte sul patrimonio e sul reddito:* il gettito previsto in miliardi 1.587,2 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 865), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 155), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 150), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 83,8), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 72,9), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 76) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 65).

*Tasse ed imposte sugli affari:* l'introito di miliardi 2.386,2 concerne, soprattutto: la imposta generale sull'entrata (miliardi 1.240); quella di registro (miliardi 280); le imposte di bollo (miliardi 230); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 86); quelle automobilistiche (miliardi 115); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (miliardi 70,4); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 110); l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti (miliardi 60); la tassa di bollo sui documenti per i trasporti (miliardi 10); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 40,9); l'imposta ipotecaria (miliardi 52) e quella in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 35).

*Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:* il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 1.545,3 riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 825), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 310) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 53,1), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 47,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 61), quella di fabbricazione sui filati (miliardi 41), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 37), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 37), sulla birra (miliardi 19,5), sui gas incondensabili (miliardi 21), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 23) ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 26).

*Monopoli:* l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1965, in miliardi 630,7 riguarda: per miliardi 581,6 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 18,9 quella sul consumo dei sali, per miliardi 28, la imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 2,2 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

*Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:* la previsione di miliardi 83,8 riguarda, per la più gran parte, il provento del giuoco del lotto.

**ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.**

Come si è già detto, le entrate extra tributarie vengono previste in milioni 305.216,6, pari al 4,6 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

*Proventi speciali:* per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 43,8, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 8,3); i diritti catastali

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di scritturato (miliardi 8); i tributi speciali e diritti (miliardi 6,7); le tasse portuali (miliardi 5,3); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 2,5); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 2,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,2).

*Proventi di servizi pubblici minori:* questi proventi, valutati in miliardi 41,4, riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 21), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 9,2), le oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme della circolazione (miliardi 6) ed i proventi delle manufatti carcerarie (miliardi 1,4).

*Proventi dei beni dello Stato:* per questi redditi è previsto un introito di miliardi 20, riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 12,1), i redditi dei terreni e dei fabbricati del demanio (miliardi 3) ed i proventi delle miniere e diritti sui permessi di ricerca mineraria (miliardi 2,1).

*Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione:* i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 33,1 gli avanzi di gestione dell'Azienda monopolio banane (miliardi 11,4) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 21,7) e per miliardi 59,3 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 27,5) e delle Casse postali di risparmio (miliardi 4,1), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 18,7) e gli utili netti dello Ente nazionale idrocarburi « E.N.I. » (miliardi 4,5), devoluti al tesoro dello Stato.

*Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro:* la previsione di miliardi 5,7 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 2,2), nonché in quelle di anticipazioni effettuate sui finanziamenti concessi in base agli accordi sui prodotti agricoli stipulati con gli Stati Uniti d'America, per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, per provvidenze creditizie a favore della zootecnia e per agevolare l'industria alberghiera e le industrie esportatrici italiane (miliardi 1,7).

*Ricuperi, rimborsi e contributi:* la previsione di miliardi 85,3 riguarda, soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 36); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 5,7); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5) ed i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 4); il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corrispondenza del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 5,8).

*Partite che si compensano nella spesa:* l'importo di miliardi 16,6 previsto per il 1965 è costituito, per la più gran parte, e cioè per miliardi 14, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto).

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di milioni 56.461,6, pari allo 0,9 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 16,2; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 11 (come si è già accennato, l'impostazione in entrata di tale partita è in relazione a quanto disposto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62); rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 29,3. Quest'ultimo importo riguarda soprattutto: il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15); il recupero dai Comuni debitori delle somme anticipate all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed allo Istituto fisioterapico Santa Maria e San Gallicano per quote di ospedalità per degenti non romani (miliardi 2,6) e le quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a ministeri, provincie, comuni ed altri enti (miliardi 3,7).

## ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di milioni 24.770, concerne, essenzialmente, le somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, da concedere in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine per l'estensione dei finanziamenti a medio termine alle industrie esportatrici italiane, nonché il ricavo della emissione di certificati speciali di credito da rilasciare al predetto Ufficio italiano dei cambi, in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato, ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 21,8).

## S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1965, nell'indicato complessivo importo di milioni 7.276.290,8 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio, somme iscritte in due distinti fondi, l'uno di parte corrente ammontante a milioni 86.360,6, l'altro del conto capitale di milioni 299.188,2 — presentano, rispetto a quelle per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, un aumento netto di milioni 4.012.325,8, a determinare il quale concorre, per milioni 3.587.243,5, la già accennata considerazione delle somme afferenti al periodo gennaio-giugno 1965. L'ulteriore aumento di milioni 425.082,3 è da attribuire per milioni 210.624,8 all'incidenza netta di leggi o di provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali, e per milioni 214.457,5 all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle previste occorrenze della gestione.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle riguardanti:

- il riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 2 giugno 1962, n. 600 (miliardi 19,5);
- le modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dell'I.N.P.S. di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 (miliardi 11,7);
- i conferimenti ai fondi di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) e dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), e le partecipazioni all'aumento dei capitali delle Società per azioni « Nazionale Cogne » e « A.M.M.I. », di cui alle leggi 19 settembre 1964, dal n. 789 al n. 792 (miliardi 45);

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (miliardi 20);
- l'attuazione di un programma straordinario di opere portuali (miliardi 10);
- i finanziamenti per la realizzazione di un programma straordinario di opere ospedaliere (miliardi 3);
- la concessione dei contributi previsti dal T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni, sull'edilizia economica e popolare (miliardi 3,8);
- le provvidenze per l'edilizia scolastica (miliardi 12,2);
- le norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale (miliardi 8,4);
- la costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS per mutui alle piccole industrie (miliardi 34);
- l'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) (miliardi 5);
- il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 10);
- le disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 7,3);
- le nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (miliardi 16).

Il cennato aumento netto di miliardi 210,6 tiene conto, anche, degli effetti derivanti dagli accantonamenti disposti per la proroga del « piano della scuola » e delle « provvidenze per le zone depresse dell'Italia centro-settentrionale e dell'Italia meridionale », nonché per la nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1965, determinata, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla base delle variazioni registrate nell'indice del costo della vita.

La maggiore spesa netta di miliardi 214,5 dovuta all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle previste occorrenze della gestione, riguarda, soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altri assegni fissi al personale (miliardi 38,9);
- la maggiore incidenza per sdoppiamenti di corsi e classi effettuati in esercizi precedenti e da effettuare col 1° ottobre 1964 e col 1° ottobre 1965 (miliardi 22,2);
- il concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. (miliardi 7);
- le restituzioni ed i rimborsi di tributi (miliardi 41,8, di cui miliardi 35 per rimborsi d'imposta generale sull'entrata su prodotti esportati);
- le maggiori spese per devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per leggi a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti o per contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (miliardi 57,1, di cui miliardi 25,6 a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 27,3 a favore delle Province e dei Comuni);
- le vincite al lotto (miliardi 5,2);
- gli interessi di debiti pubblici (miliardi 13,8, di cui miliardi 8,2 per interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali);
- le sovvenzioni per l'esercizio di linee di trasporto concesse (miliardi 7);
- la manutenzione di opere pubbliche di bonifica (miliardi 4,5).

\* \* \*

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 7.276.290,8 prevista per il 1965 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), include milioni 250.116,3 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 7.026.174,5 (riguardante, come già detto, per milioni 5.676.642,9 spese correnti e per milioni 1.349.531,6 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									In complesso	
	Sez. I Amministrazione generale	Sez. II Difesa nazionale	Sez. III Giustizia	Sez. IV Sicurezza pubblica	Sez. V Relazioni inter- nazionali	Sez. VI Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Azione ed interventi nel campo economico		Sez. X Oneri non ripartibili
	21.665 —	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21.665 —
<b>TITOLO I. — SPESE CORRENTI</b>	213.502,6	321.675,4	73.682,1	245.041,2	23.050,4	989.575,5	»	29.927,8	75.048,1	2.360,9	1.973.864 —
<b>CATEGORIA I. — Servizi degli Or- gani costituzionali dello Stato .</b>	48.760,2	138.317,5	22.052 —	69.333 —	1.862 —	96.585 —	»	1.111 —	12.302,5	»	390.323,2
<b>CATEGORIA II. — Personale in at- tività di servizio . . . . .</b>	72.167,9	472.057,4	21.077,6	53.283,6	8.328,8	35.055,5	»	21.848,5	37.159,5	2.144,9	723.073,7
<b>CATEGORIA III. — Personale in quiescenza . . . . .</b>	41.353,1	15.289,2	2.966 —	243,9	23.346,3	159.757,2	0,1	758.116,4	315.261,9	521.997,2	1.838.331,3
<b>CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi . . . . .</b>	176 —	»	»	»	71,6	10,3	5.138,8	204,3	31.786,3	264.434,8	301.822,1
<b>CATEGORIA V. — Trasferimenti . . . . .</b>	1.932,8	10.500 —	»	3.100 —	»	1 —	»	0,7	140,7	240.736,1	256.411,3
<b>CATEGORIA VI. — Interessi . . . . .</b>	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.954 —	10.954 —
<b>CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . . . . .</b>	248,3	8.499,4	1 —	816,5	3 —	6 —	»	2,5	58 —	150.563,6	160.198,3
<b>CATEGORIA VIII. — Ammortamenti</b>											
<b>CATEGORIA IX. — Somme non at- tribuibili . . . . .</b>	399.805,9	966.338,9	119.778,7	371.768,2	56.662,1	1.280.990,5	5.138,9	811.211,2	471.757 —	1.193.191,5	5.676.642,9

(milioni di lire)

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Sez. I Amministrazione generale	Sez. II Difesa nazionale	Sez. III Giustizia	Sez. IV Sicurezza pubblica	Sez. V Relazioni inter- nazionali	Sez. VI Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Azione ed interventi nel campo economico	Sez. X Oneri non ripartibili	In complesso
(milioni di lire)											
<b>TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . . . .	702 —	»	2.325 —	»	75 —	1.576 —	3.390 —	7.760,3	116.466,2	»	132.294,5
CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	100 —	1.930 —	»	»	»	»	»	200 —	1.741 —	»	3.971 —
CATEGORIA XII. — Trasferimenti	4.175 —	81,5	1.900 —	»	»	66.408,1	71.276 —	36.657,9	576.408,4	»	756.906,9
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	70.500 —	»	70.500 —
CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina- lità produttive . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	31.425 —	»	31.425 —
CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina- lità non produttive . . . . .	15 —	»	»	»	»	»	»	17.581 —	500 —	37.150 —	55.246 —
CATEGORIA XVI. — Somme non at- tribuibili . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	299.188,2	299.188,2
	4.992 —	2.011,5	4.225 —	»	75 —	67.984,1	74.666 —	62.199,2	797.040,6	386.338,2	1.349.531,6
	404.797,9	968.350,4	124.003,7	371.768,2	56.737,1	1.348.974,6	79.804,9	873.410,4	1.268.797,6	1.529.529,7	7.026.174,5

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti e in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1965 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è tenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano poco meno di un quinto delle spese stesse.

Seguono quelle riguardanti azione ed interventi nel campo economico (18 per cento), la difesa nazionale (13,9 per cento), gli interventi nel campo sociale (12,4 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, per ciascuna voce funzionale, viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente e di quella in conto capitale:

	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali
Amministrazione generale . . . . .	404.797,9	5,7
Difesa nazionale . . . . .	968.350,4	13,9
Giustizia . . . . .	124.003,7	1,8
Sicurezza pubblica . . . . .	371.768,2	5,3
Relazioni internazionali . . . . .	56.737,1	0,8
Istruzione e cultura . . . . .	1.348.974,6	19,2
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . . . . .	79.804,9	1,1
Azione ed interventi nel campo sociale . . . . .	873.410,4	12,4
Azione ed interventi nel campo economico . . . . .	1.268.797,6	18 -
Oneri non ripartibili . . . . .	1.529.529,7	21,8
	<u>7.026.174,5</u>	<u>100 -</u>

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'allegato C alla presente esposizione.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato D, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,7 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1965, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 63,8, riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (mi-

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liardi 21,7), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 7,1), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'Interno (miliardi 24,6) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 0,9), per la Corte dei Conti (miliardi 6,8) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 317,8 concernono, a loro volta, per miliardi 237,3 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 64,8 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 28,6 per quelli delle imposte dirette, miliardi 24,9 per i servizi del catasto, miliardi 38,1 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 80,1 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 16,5 per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 0,4 i servizi del Bilancio.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 23,2 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 18,7) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 4,2).

## II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e quelle per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1965 recano la spesa complessiva di miliardi 968,4, di cui miliardi 861,6 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 106,8 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

## III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 23,5), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 54,5) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 41,8), nonché i contributi e le spese per la costruzione, ricostruzione, ampliamenti e restauri di edifici giudiziari (miliardi 4,2).

## IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 371,8 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 188,9 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 158,8 quelli relativi all'Arma dei carabinieri e, per miliardi 24,1 i servizi antincendi.

## V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli per le rappresentanze diplomatiche e consolari, per i rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni



## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 56,7 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 19,7), i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 23,3, di cui miliardi 19,1 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

## VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le Accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione quelle per l'edilizia scolastica e le spese per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelediffusione.

Complessivamente per *l'istruzione e la cultura* sono previste spese per miliardi 1.349, pari al 19,2 per cento della spesa corrente e di quella in conto capitale, di cui miliardi 1.272,9 per *l'istruzione pubblica* e miliardi 76,1 per *le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale*.

Le spese per *l'istruzione pubblica* riguardano, soprattutto: per miliardi 449,5 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 248,8 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 141,5 l'istruzione tecnica, per miliardi 14,7 quella artistica, per miliardi 55,6 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 73,9 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 13,5 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 9 l'assistenza scolastica, per miliardi 24,5 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 42,3 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 42 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 10 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 157,6 oneri per i servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per *le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 10,4 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 61,9 la radiotelediffusione e, per miliardi 3,8, i servizi generali ed altre spese diverse.

## VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa complessiva di miliardi 79,8 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 42,4) e l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 17).

## VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considera l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a Enti, Istituti ed Associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 873,4 riguardano:

per miliardi 396,7 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 357,7 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 8 per l'orientamento e l'addestramento professionale e miliardi 1,2 per i cantieri scuola);

per miliardi 136 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 23,1 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 14,2 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 19,9 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 13,5 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 19,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia e miliardi 7,4 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, nonché per le spese generali);

per miliardi 89 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 8,9 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 23,8 per le malattie sociali e miliardi 35,2 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 251,7 i *servizi delle pensioni di guerra*. (di cui miliardi 250,5 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

## IX. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.268,8, pari al 18 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, modificata dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, 26 novembre 1955, n. 1177, modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, 30 gennaio 1962, n. 28 e 6 luglio 1964, n. 608 (miliardi 139,9, oltre a miliardi 70 considerati nell'apposito fondo speciale in relazione ad un provvedimento legislativo in corso);

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 27.5);

il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886 (miliardi 42);

le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 204.1, di cui miliardi 8.4 per la riparazione di danni bellici e miliardi 61.5 per l'attuazione, a cura dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali). Tra queste spese sono compresi anche miliardi 6 per interventi nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont quale quota parte della complessiva spesa di miliardi 8.9 inclusa nel bilancio per l'anno finanziario 1965 per provvidenze a favore delle zone predette. (Il restante importo di miliardi 2.9 viene considerato, in relazione alle specifiche finalità, per miliardi 2.5 in altre voci degli *interventi nel campo economico* e, per miliardi 0.4, negli *oneri non ripartibili*);

le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 50.5, di cui miliardi 20.1 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade — di cui miliardi 3.3 concernono nuovi limiti di impegno — e miliardi 4.6 per la riparazione di danni bellici);

le spese per le opere di bonifica per miglioramenti fondiari (miliardi 50.9, di cui miliardi 10.6 per contributi in annualità);

gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 24.9);

le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 34.6);

gli interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (miliardi 29.4);

le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 26.8);

gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 23);

l'aumento dei fondi di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200 (miliardi 10) e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 (miliardi 10);

i contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (miliardi 13.9);

gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 10.5);

le spese per i servizi del turismo (miliardi 11.1);

i cennati conferimenti ai fondi di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) e dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), nonché le partecipazioni all'aumento dei capitali delle Società per azioni « Nazionale Cogne » e « A.M.M.I. » (miliardi 45);

la somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito) allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane (miliardi 10.9);

i contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione (miliardi 2.9);

il conferimento per la dotazione del Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento di indennizzi derivanti dall'applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635 (miliardi 5);

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 9.1);  
le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 49.5);  
i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili (miliardi 27);

i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 101, al netto della quota, pari a miliardi 8,4, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 0.2 per la costruzione, ai termini della legge 22 novembre 1962, n. 1708, di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul fiume Po);

le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 156.6, di cui miliardi 22 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211; miliardi 88.1 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda e miliardi 41 quale rimborso degli altri oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (altri miliardi 18 da versare allo stesso titolo sono considerati nelle diverse voci funzionali);

le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 22.3);

le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 9.2);

le spese per l'aviazione civile (miliardi 4.4);

le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 7,2).

#### X. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici, quelle per interventi a favore della finanza regionale e locale, le spese per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'iter legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 1.529.5 previsto per questo gruppo per il 1965 concerne:

le spese per interessi di debiti pubblici (miliardi 264.4) riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 90.3); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 79.5), gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 71.4) e quelli sui certificati di credito (miliardi 6.9);

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le spese per *interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 502.3, di cui miliardi 195.6 per interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 306.7 per interventi a favore delle provincie e dei comuni).

Relativamente alle Regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 113 si riferiscono alla regolazione delle somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, miliardi 19.6 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 63 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

le devoluzioni a favore dei comuni e delle provincie dell'imposta generale sulla entrata (miliardi 139.8);

quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 29);

le devoluzioni a favore delle provincie dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 54) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 38.3).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano la somma di miliardi 21.8 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli ivi compreso l'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 5 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il fondo di miliardi 15 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle provincie dei contributi di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1962 al 1965.

le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 24.2) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelli per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5.7) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

*altri oneri diversi* (miliardi 272.2), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 212.7, di cui miliardi 135 per rimborso i.g.e. sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 28) e l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 30);

i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 460.7, concernenti, essenzialmente: per miliardi 21 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste; per miliardi 9.7 il fondo per le occorrenze relative al Territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo; per miliardi 33.5 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1964 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 11 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali e, per miliardi 385.5,

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione e provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro . . . . .	miliardi	154.5
Finanze . . . . .	»	0.6
Giustizia . . . . .	»	0.3
Esteri . . . . .	»	1.7
Istruzione . . . . .	»	36.6
Interno . . . . .	»	5.6
Lavori pubblici . . . . .	»	32.6
Trasporti e Aviazione civile . . . . .	»	1.3
Agricoltura . . . . .	»	82.2
Industria . . . . .	»	26.1
Lavoro . . . . .	»	13.5
Commercio estero . . . . .	»	1.-
Marina mercantile . . . . .	»	20.-
Bilancio . . . . .	»	0.8
Partecipazioni statali . . . . .	»	5.-
Sanità . . . . .	»	0.4
Turismo . . . . .	»	2.8
Amministrazioni diverse . . . . .	»	0.5
		miliardi 385.5

Tra gli accantonamenti relativi all'Amministrazione del Tesoro sono da segnalare, tra l'altro, quelli concernenti la proroga delle provvidenze per le zone depresse dell'Italia centro-settentrionale e dell'Italia meridionale (miliardi 89), la costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole industrie (miliardi 34), le nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (miliardi 16), la ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (miliardi 4), gli interessi sui certificati di credito per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonché dalla gestione di 2 milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (miliardi 3.8) e per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 2).

Circa gli accantonamenti relativi all'Amministrazione della pubblica istruzione è da porre in evidenza che dell'indicato importo di miliardi 36.6, miliardi 25.6 si riferiscono alla proroga del piano della scuola, miliardi 8.4 riguardano le norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata con conseguente acquisizione di nuove cattedre e provvedimenti in favore di alcune categorie d'insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale, e miliardi 2 concernono provvidenze per l'edilizia scolastica.

Per quanto concerne l'Amministrazione dell'interno, l'importo di miliardi 5.6 interessa per miliardi 5 i provvedimenti finanziari per la Capitale.

Gli accantonamenti relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, a loro volta, riguardano, soprattutto, le provvidenze per l'edilizia scolastica (miliardi 10.2), l'attuazione di un programma straordinario di opere portuali (miliardi 10), i finanziamenti per la realizzazione di un programma straordinario di opere ospedaliere (miliardi 3), l'autorizzazione del limite d'impegno per la concessione dei contributi previsti dal T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni, sull'edilizia economica e popolare (miliardi 3.8) ed i provvedimenti finanziari per la Capitale, per la parte interessante l'Amministrazione di che trattasi (miliardi 2.1).

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste concernono, essenzialmente: l'autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (miliardi 32), le disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 40.1) e la nuova autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (miliardi 10).

L'importo di miliardi 26.1 relativo all'Amministrazione dell'industria e del commercio riguarda essenzialmente per miliardi 25 il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare e per miliardi 1 incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

Relativamente all'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, l'indicato importo di miliardi 13.5 concerne il contributo dello Stato a favore della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'accantonamento per l'Amministrazione della marina mercantile riguarda i provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Per le partecipazioni statali, i miliardi 5 accantonati concernono l'attività e la disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).

Dei miliardi 2.8 relativi all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, infine, miliardi 2.6 riguardano le provvidenze a favore della cinematografia.

## CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale - già considerate sotto il profilo funzionale - si presentano sotto l'aspetto economico come appresso:

	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali
<i>Spese correnti:</i>		
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato . . . . .	21.665.-	0.3
Personale in attività di servizio . . . . .	1.973.864.-	28.-
Personale in quiescenza . . . . .	390.323.2	5.6
Acquisto di beni e servizi . . . . .	723.073.7	10.3
Trasferimenti . . . . .	1.838.331.3	26.2
Interessi . . . . .	301.822.1	4.3
Poste correttive e compensative delle entrate . . . . .	256.411.3	3.6
Ammortamenti . . . . .	10.954.-	0.2
Somme non attribuibili . . . . .	160.198.3	2.3
	<u>5.676.642.9</u>	<u>80.8</u>
<i>Spese in conto capitale:</i>		
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . . . .	132.294.5	1.9
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	3.971.-	—
Trasferimenti . . . . .	756.906.9	10.8
Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	70.500.-	1.-
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .	31.425.-	0.4
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive . . . . .	55.246.-	0.8
Somme non attribuibili . . . . .	299.188.2	4.3
	<u>1.349.531.6</u>	<u>19.2</u>
	<u>7.026.174.5</u>	<u>100.-</u>

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato E.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati:

## SPESE CORRENTI

## SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee Legislative, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1965 sono previste in miliardi 21.7.

## PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1965 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 1.973.864, pari al 28 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale, così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	TOTALE
	(milioni di lire)			
Personale civile . . . . .	412.258.1	60.642.8	14.234.1	487.135.-
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati) . . . . .	369.807.3	129.913.8	8.324.3	508.045.4
Personale insegnante . . . . .	814.008.9	37.865.3	42.892.4	894.766.6
Personale operaio . . . . .	73.640.8	7.592.9	2.683.3	83.917.-
	<u>1.669.715.1</u>	<u>236.014.8</u>	<u>68.134.1</u>	<u>1.973.864.-</u>

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle analoghe occorrenze del periodo luglio-dicembre 1964, si ha una maggiore spesa netta di miliardi 1.012.8 dovuta sia alla considerazione delle somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965, sia alle maggiori occorrenze in relazione alla situazione di fatto del personale. In aumento ha inciso anche, tra l'altro, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1964, con decreto del Ministro del Tesoro 27 aprile 1964, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla base delle variazioni registrate nel 1963 nell'indice del costo della vita, rispetto a quello del giugno 1956. (In relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1965, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza - stabilito, con decreto del Ministro del Tesoro 26 settembre 1964 emanato ai sensi della richiamata legge n. 324 del 1959, in relazione alle ulteriori variazioni registrate fino al 30 giugno 1964 nell'indice del costo della vita - nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 33.5 da ripartire tra i diversi Ministeri).



## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1965 in milioni 390.323.2 (5,6 per cento del totale della spesa corrente ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per il periodo luglio-dicembre 1964, si ha una maggiore spesa di miliardi 196.7 dovuta alla considerazione delle somme afferenti al periodo gennaio-giugno 1965, all'adeguamento degli stanziamenti alle previste occorrenze della gestione tenuto conto dello stato degli impegni per il debito vitalizio, nonché alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in quiescenza, stabilita a decorrere dal 1° luglio 1964, con il già cennato decreto del Ministro del Tesoro 27 aprile 1964.

## ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dall'Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 723.1 riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 472.1) e quelli dell'*Amministrazione Generale* (miliardi 72.2) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 53.2).

## TRASFERIMENTI CORRENTI

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1965 reca a tale titolo spese per miliardi 1.838,3 pari al 26.2 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azioni ed interventi nel campo sociale* (miliardi 758.1), in quello *economico* (miliardi 315.3) ed il settore dell'*Istruzione e della cultura* (miliardi 159.8).

Altri miliardi 522, riguardanti *oneri non ripartibili*, concernono, per la più gran parte, devoluzioni di cespiti erariali a favore di Regioni, province, comuni ed altri enti.

## INTERESSI

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con Enti ed Istituti.

La spesa di miliardi 301.8 prevista per il 1965 (4.3 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici.

## POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo il bilancio per il 1965 include spese per miliardi 256.4, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AMMORTAMENTI

Come si è già posto in evidenza, in ottemperanza al nuovo criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1965, è considerata, tra le spese correnti, una posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali.

L'introduzione del concetto di ammortamento nel bilancio dello Stato ha lo scopo precipuo di individuare quanta parte delle spese concernenti acquisto o costruzione di beni patrimoniali (i quali, per la loro stessa natura, partecipano al processo produttivo della Amministrazione per un periodo che si estende su parecchi esercizi finanziari) possa imputarsi all'esercizio che si considera, quale elemento aggiuntivo del costo dei servizi.

La determinazione dell'ammontare della predetta posta in milioni 10.954 è stata fatta considerando:

la consistenza, in valori omogenei, al 31 dicembre 1963, dei beni immobili patrimoniali in uso governativo (con esclusione dei beni del patrimonio indisponibile che per la loro preminente destinazione all'uso pubblico si pongono alla stessa stregua dei beni demaniali — esclusi dalla richiamata legge dal calcolo della quota di ammortamento — quali le foreste, le miniere, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, e con esclusione altresì delle caserme, armamenti, aeromobili militari e navi da guerra che già fanno integralmente carico alla parte corrente);

la media degli stanziamenti classificati nel conto capitale concernenti l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche relativi all'ultimo quinquennio.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 10.954.

## SOMME NON ATTRIBUIBILI

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 160,2 riguarda precipuamente per miliardi 86,4 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 21 i fondi di riserva e per miliardi 33,5 il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1965.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in miliardi 1.349,5, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1965 in miliardi 55,3, concernono, soprattutto, l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 30) e le somme da anticipare per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso (miliardi 15).

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il restante importo di miliardi 1.294,2, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per miliardi	132,3
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	» »	4 -
— trasferimenti in conto capitale . . . . .	» »	756,9
— partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	» »	70,5
— concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .	» »	31,4
— somme non attribuibili . . . . .	» »	299,1
	miliardi	<u>1.294,2</u>

Nel prospetto che segue le spese di cui trattasi vengono ripartite per settori d'intervento:

Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle stradali)	miliardi	510 -
Interventi di carattere organico a favore del Mezzogiorno	»	279,4
Agricoltura e bonifica . . . . .	»	169,5
Interventi a favore dell'industria nazionale . . . . .	»	151,5
Addestramento professionale dei lavoratori . . . . .	»	8 -
Partecipazioni ad Enti ed organismi internazionali . . . . .	»	15,8
Spettacolo, radiotelevisone e turismo . . . . .	»	14,1
Interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	»	90,2
Ricerca scientifica . . . . .	»	51,8
Altri interventi diversi . . . . .	»	3,9
	miliardi	<u>1.294,2</u>

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento di miliardi 735. Al riguardo, va tenuto presente che essendosi seguito per il 1965 un più rigoroso criterio di classificazione (le spese relative all'acquisto di mobili, macchine ed attrezzature di ufficio, già considerate tra le spese di investimento, vengono ora comprese tra quelle correnti), il cennato incremento risulta, in concreto, superiore.

A determinare detto aumento concorre, oltre che la considerazione delle somme afferenti al periodo gennaio-giugno 1965, l'incidenza dei già accennati provvedimenti concernenti l'aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) e dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) e dei capitali delle Società per azioni « Nazionale Cogne » e « A.M.M.I. », la costituzione dei fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS per mutui alle piccole industrie, l'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.), provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l'attuazione di un programma straordinario di opere portuali e provvidenze per l'edilizia scolastica.

In aumento incidono anche, tra l'altro, i maggiori contributi al Comitato nazionale per l'energia nucleare ed al Consiglio nazionale delle ricerche.

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\* \* \*

L'importo di miliardi 1.294,2 concernenti spese di investimento, include stanziamenti, per un ammontare complessivo di 760 miliardi, intesi a stimolare l'attività economica nazionale.

Va ad ogni modo fatto presente che le somme che nel 1965 saranno concretamente disponibili ai fini dell'attuazione di un'azione d'incentivazione restano influenzate dall'utilizzo che nella corrente gestione viene fatta delle precedenti autorizzazioni di spesa intese allo stesso fine.

Del predetto importo di miliardi 1.294,2, miliardi 200 circa si riferiscono comunque ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, o hanno iniziato ad esplicarla in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti.

Gli altri stanziamenti, per un complessivo ammontare di miliardi 560 in cifra tonda, concernono nuovi limiti d'impegno relativi all'anno finanziario 1965 e spese ripartite o a pagamento non differito. I settori nei quali verrà ad esplicarsi la loro azione di incentivazione possono essere così delineati, con l'indicazione degli stanziamenti dell'anno 1965 ad essi relativi:

— edilizia scolastica . . . . .	miliardi	13,8
— edilizia abitativa . . . . .	»	27,1
— ospedali . . . . .	»	3 -
— trasporti e comunicazioni . . . . .	»	61,8
— agricoltura . . . . .	»	84,5
— industria ed artigianato . . . . .	»	6,5
— industria navale . . . . .	»	48 -
— industria cinematografica . . . . .	»	13,1
— esportazioni . . . . .	»	11 -
— Mezzogiorno . . . . .	»	279,4
— edilizia pubblica e infrastrutture . . . . .	»	9,9
— altri settori . . . . .	»	0,5
	miliardi	558,6

Con gli stanziamenti di che trattasi potranno essere assicurati interventi aggiuntivi per un ammontare complessivo valutabile intorno a miliardi 1.200.

## RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1965 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 250.116,3. Essi riguardano, soprattutto:

il rimborso di buoni del tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1965, la cui emissione venne autorizzata con legge 8 agosto 1955, n. 770 (miliardi 194);

l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 12,6, di cui miliardi 8 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento, miliardi 2 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento, miliardi 1 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 1 per il debito redimibile 5 per cento 1954 per indennizzo di beni italiani perduti all'estero, per effetto del Trattato di pace);

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ai termini della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 17,4);

le somme da versare in entrata in corrispondenza dell'emissione di certificati speciali di credito da rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato per gli scopi di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1196, sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali (miliardi 10,9);

le somme dovute agli Stati Uniti d'America ad estinzione dei mutui per l'acquisto di materiali residuati di guerra, comprese le somministrazioni in lire italiane da effettuarsi in dipendenza del paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo Bonner-Corbino e del paragrafo g), n. 2, dell'Accordo Taff-Del Vecchio, entrambi relativi ai predetti materiali (miliardi 4,5).

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO A.

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1965  
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DEL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964

	Previsioni per l'anno finanziario 1965	Previsioni per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964		Differenze
				(milioni di lire)
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>				
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	865.000 -	430.000 -	+	435.000 -
Imposta sul reddito dominicale dei terreni . . . . .	7.500 -	3.750 -	+	3.750 -
Imposta sui fabbricati . . . . .	23.000 -	11.500 -	+	11.500 -
Imposte sulle società e sulle obbligazioni . . . . .	155.000 -	52.000 -	+	103.000 -
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili di- stribuiti dalle società . . . . .	65.000 -	20.000 -	+	45.000 -
Imposta complementare progressiva . . . . .	150.000 -	68.500 -	+	81.500 -
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pro- nostici: quota del 35 per cento . . . . .	5.565 -	2.416 -	+	3.149 -
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei con- corsi pronostici . . . . .	1.000 -	490 -	+	510 -
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale . . . . .	76.000 -	35.000 -	+	41.000 -
Imposta straordinaria progressiva sul patri- monio . . . . .	7.000 -	3.500 -	+	3.500 -
Addizionale 5 per cento E.C.A. . . . .	83.800 -	32.750 -	+	51.050 -
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. ri- servato all'Erario . . . . .	72.920 -	33.250 -	+	39.670 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177	74.000 -	33.500 -	+	40.500 -
Entrate eventuali e diverse . . . . .	1.430 -	715 -	+	715 -
	<u>1.587.215 -</u>	<u>727.371 -</u>	+	<u>859.844 -</u>
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>				
Imposta generale sull'entrata . . . . .	1.240.000 -	605.000 -	+	635.000 -
Imposta di registro . . . . .	280.000 -	130.000 -	+	150.000 -
Imposta ipotecaria . . . . .	52.000 -	25.000 -	+	27.000 -
Addizionale 5 per cento E.C.A. . . . .	12.500 -	5.750 -	+	6.750 -
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. ri- servato all'Erario . . . . .	8.800 -	3.650 -	+	5.150 -
Imposte di bollo . . . . .	230.000 -	113.000 -	+	117.000 -

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1965	Previsioni per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964		Differenze
		(milioni di lire)		
Imposte in surrogazione del registro e del bollo	35.000 -	15.000 -	+	20.000 -
Imposta sulla pubblicità . . . . .	10.000 -	4.500 -	+	5.500 -
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati . . . . .	110.000 -	54.000 -	+	56.000 -
Tasse sulle concessioni governative . . . . .	86.000 -	35.000 -	+	51.000 -
Tasse automobilistiche . . . . .	115.000 -	30.000 -	+	85.000 -
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circo- lazione degli autoveicoli . . . . .	5.500 -	1.500 -	+	4.000 -
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione	70.400 -	21.200 -	+	49.200 -
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono . . . . .	2.300 -	800 -	+	1.500 -
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scom- messe . . . . .	40.900 -	16.050 -	+	24.850 -
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento . . . . .	3.975 -	1.723,5	+	2.251,5
Imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti .	60.000 -	—	+	60.000 -
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore . . . . .	6.265 -	4.620 -	+	1.645 -
Tasse di bollo sui documenti di trasporto . . .	10.000 -	6.500 -	+	3.500 -
Tasse di bollo sulle carte da giuoco . . . . .	1.500 -	800 -	+	700 -
Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67 . . . . .	5.500 -	2.677,5	+	2.822,5
Entrate eventuali diverse . . . . .	608 -	304 -	+	304 -
	<u>2.386.248 -</u>	<u>1.077.075 -</u>	<u>+</u>	<u>1.309.173 -</u>
<i>Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:</i>				
Dogane e diritti marittimi . . . . .	310.000 -	155.000 -	+	155.000 -
Sovrimposte di confine . . . . .	53.100 -	20.300 -	+	32.800 -
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate . . . . .	23.000 -	11.000 -	+	12.000 -
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria . . . . .	750 -	375 -	+	375 -
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione da Paesi comunitari e non comunitari dei prodotti previsti dai decreti legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e 11 set- tembre 1963, n. 1181 . . . . .	26.000 -	10.700 -	+	15.300 -

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1965	Previsioni per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964		Differenze
	(milioni di lire)			
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati . . . . .	825.000 -	341.500 -	+	483.500 -
Imposte sul gas e sull'energia elettrica . . . . .	37.000 -	16.500 -	+	20.500 -
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	21.000 -	9.300 -	+	11.700 -
Imposta sul gas metano . . . . .	6.000 -	3.000 -	+	3.000 -
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche . . . . .	3.200 -	1.300 -	+	1.900 -
Imposta di fabbricazione sulla margarina . . . . .	2.200 -	1.100 -	+	1.100 -
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi . . . . .	13.000 -	1.500 -	+	11.500 -
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine . . . . .	47.800 -	32.400 -	+	15.400 -
Imposta sul consumo del caffè . . . . .	61.000 -	29.000 -	+	32.000 -
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè	800 -	400 -	+	400 -
Imposte di fabbricazione sugli spiriti . . . . .	37.000 -	15.000 -	+	22.000 -
Imposta di fabbricazione sulla birra . . . . .	19.500 -	10.000 -	+	9.500 -
Imposta sul consumo del cacao . . . . .	5.000 -	2.400 -	+	2.600 -
Imposta di fabbricazione sui filati . . . . .	41.000 -	18.500 -	+	22.500 -
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato . . . . .	12.000 -	4.300 -	+	7.700 -
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati . . . . .	500 -	250 -	+	250 -
Entrate eventuali diverse . . . . .	440 -	220 -	+	220 -
	<u>1.545.290 -</u>	<u>684.045 -</u>	<u>+</u>	<u>861.245 -</u>
<i>Monopoli:</i>				
Imposta sul consumo dei tabacchi . . . . .	581.625 -	285.650 -	+	295.975 -
Imposta sul consumo dei sali . . . . .	18.900 -	9.250 -	+	9.650 -
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette . . . . .	2.130 -	1.065 -	+	1.065 -
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione . . . . .	28.000 -	6.750 -	+	21.250 -
	<u>630.655 -</u>	<u>302.715 -</u>	<u>+</u>	<u>327.940 -</u>
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>				
Proventi del lotto . . . . .	75.000 -	30.000 -	+	45.000 -
Tassa di lotteria . . . . .	1.200 -	500 -	+	700 -
Proventi delle attività di giuoco . . . . .	832 -	416 -	+	416 -



## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1965	Previsioni per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964		Differenze
	(milioni di lire)			
Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento . . . . .	6.360 -	2.756 -	+	3.604 -
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67 . . . . .	450 -	225 -	+	225 -
	<u>83.842 -</u>	<u>33.897 -</u>	+	<u>49.945 -</u>
	<u>6.233.250 -</u>	<u>2.825.103 -</u>	+	<u>3.408.147 -</u>
<b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.</b>				
Proventi speciali . . . . .	43.772,5	21.011,7	+	22.760,8
Proventi di servizi pubblici minori . . . . .	41.445,6	21.707,6	+	19.738 -
Proventi di beni dello Stato . . . . .	19.992,7	10.878,6	+	9.114,1
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione . . . . .	92.440,4	13.144,7	+	79.295,7
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5.700,8	2.625,1	+	3.075,7
Ricuperi, rimborsi e contributi . . . . .	85.299,7	41.861,3	+	43.438,4
Partite che si compensano nella spesa . . . . .	16.564,9	13.572,3	+	2.992,6
	<u>305.216,6</u>	<u>124.801,3</u>	+	<u>180.415,3</u>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE</b>				
	<u>6.538.466,6</u>	<u>2.949.904,3</u>	+	<u>3.588.562,3</u>
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.</b>				
Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni . . . . .	16.226 -	11.275,5	+	4.950,5
Ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	10.954 -	—	+	10.954 -
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro . . . . .	29.281,6	13.240,8	+	16.040,8
	<u>56.461,6</u>	<u>24.516,3</u>	+	<u>31.945,3</u>
ACCENSIONE DI PRESTITI . . . . .	24.770 -	22.765 -	+	2.005 -
	<u>6.619.698,2</u>	<u>2.997.185,6</u>	+	<u>3.622.512,6</u>

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 POSTE A RAFFRONTO  
CON QUELLE PER IL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1965						Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso	Previsioni per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964	
Tesoro (escluso il fondo globale) . . . . .	1.317.007,2	456.367,7	1.773.374,9	248.742,7	2.022.117,6	906.225,7 +	1.115.891,9
fondo globale . . . . .	86.360,6	299.188,2	385.548,8	»	385.548,8	142.148,8 +	243.400 -
<b>Finanze . . . . .</b>	<b>1.403.367,8</b>	<b>755.555,9</b>	<b>2.158.923,7</b>	<b>248.742,7</b>	<b>2.407.666,4</b>	<b>1.048.374,6 +</b>	<b>1.359.291,9</b>
Giustizia . . . . .	805.588,9	765,7	806.354,6	5 -	806.359,6	320.783,1 +	485.576,5
Esteri . . . . .	120.106,7	1.900 -	122.006,7	»	122.006,7	57.893,8 +	64.114,9
Istruzione . . . . .	49.548,6	75 -	49.623,6	88,4	49.712 -	23.976,1 +	25.735,9
Interno . . . . .	1.152.741,5	9.215,2	1.161.956,7	»	1.161.956,7	568.618,8 +	593.337,9
Lavori Pubblici . . . . .	331.166,6	15.339 -	346.505,6	1.218,2	347.723,8	173.447,1 +	174.276,7
Trasporti . . . . .	58.089,1	347.765,2	405.854,3	»	405.854,3	204.394,5 +	201.459,8
Poste . . . . .	41.153,9	9.340,6	50.494,5	7,8	50.502,3	20.991,9 +	29.510,4
Difesa . . . . .	194,4	»	194,4	»	194,4	100,1 +	94,3
Agricoltura . . . . .	1.108.464,2	4.241,1	1.112.705,3	»	1.112.705,3	541.250,6 +	571.454,7
Industria . . . . .	49.903,1	87.254,6	137.157,7	54,2	137.211,9	54.627,4 +	82.584,5
Lavoro . . . . .	11.354,2	21.908 -	33.262,2	»	33.262,2	8.079 -	25.183,2
Commercio Estero . . . . .	379.703,4	8.000,2	387.703,6	»	387.703,6	169.801,9 +	227.902 -
Marina mercantile . . . . .	11.155,9	650 -	11.805,9	»	11.805,9	7.359,8 +	4.446,1
Bilancio . . . . .	57.896,1	29.778 -	87.674,1	»	87.674,1	29.886,8 +	57.787,3
Partecipazioni Statali . . . . .	340,9	»	340,9	»	340,9	173,2 +	167,7
Sanità . . . . .	574,8	45.800 -	46.374,8	»	46.374,8	695 -	45.679,8
Turismo . . . . .	73.050,4	550 -	73.600,4	»	73.600,4	36.111,9 +	38.488,5
	22.240,4	11.393,1	33.633,5	»	33.633,5	8.399,8 +	25.233,7
<b>Totale</b>	<b>5.676.642,9</b>	<b>1.349.531,6</b>	<b>7.026.174,5</b>	<b>280.116,3</b>	<b>7.276.290,8</b>	<b>3.263.965 -</b>	<b>4.012.325,8</b>
Previsioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . . . .	2.687.321,7	531.047,3	3.218.369 -	45.596 -	3.263.965 -		
Differenze . . . . .	2.989.321,2 +	818.484,3 +	3.807.805,5 +	204.520,3 +	4.012.325,8 +		

(milioni di lire)

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO C

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro . . . . .	137.969,1	16.600 -	»	»	19.998 -	69.248,7	21.500,1	286.456,3	605.457,8	1.001.693,7	2.158.923,7
Finanze . . . . .	237.310,4	»	»	»	»	61.920 -	63,7	369 -	1.992,1	504.699,4	806.354,6
Grazia e Giustizia . . . . .	22 -	»	121.678,7	»	»	»	»	308 -	»	»	122.008,7
Affari Esteri . . . . .	»	»	»	»	36.738,1	7.706,4	»	5.179,1	»	»	49.623,6
Pubblica Istruzione . . . . .	»	»	»	»	»	1.161.906,7	»	50 -	»	»	1.161.956,7
Interno . . . . .	24.860,5	»	»	213.042,9	»	2.521,5	638,8	82.006,5	298,8	»	346.505,6
Lavori Pubblici . . . . .	4.175 -	»	2.325 -	»	»	35.268,3	56.872,7	36.037,5	271.175,8	»	405.854,3
Trasporti e Aviazione Civile . . . . .	120 -	»	»	»	»	»	»	»	50.374,5	»	50.494,5
Poste e Telecomunicazioni . . . . .	»	»	»	158.725,3	»	»	729,6	»	1.500 -	»	1.112.705,3
Difesa . . . . .	»	951.750,4	»	»	»	»	»	»	137.157,7	»	137.157,7
Agricoltura e Foreste . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	33.262,2	»	33.262,2
Industria e Commercio . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lavoro e Previdenza Sociale . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	387.703,6	»	»	387.703,6
Commercio Estero . . . . .	»	»	»	»	1 -	»	»	»	11.804,9	»	11.805,9
Marina Mercantile . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	1.700 -	85.974,1	»	87.674,1
Bilancio . . . . .	340,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	340,9
Partecipazioni statali . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	46.374,8	»	46.374,8
Sanità . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73.600,4
Turismo e Spettacolo . . . . .	»	»	»	»	»	10.403 -	»	»	23.230,5	»	33.633,5
	404.797,9	968.350,4	124.003,7	371.768,2	56.737,1	1.348.974,6	79.804,9	873.410,4	1.268.797,6	1.529.529,7	7.026.174,5
										(a)	

(milioni di lire)

(a) di cui milioni 385.548,8 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO D.

## DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965	Differenze
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica . . . . .	1.121,5	2.243 - +	1.121,5
Assemblee legislative . . . . .	8.161 -	18.322 - +	10.161 -
Corte costituzionale . . . . .	350 -	700 - +	350 -
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	200 -	400 - +	200 -
Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	3.435,1	7.094,2 +	3.659,1
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana . . . . .	448,4	938,4 +	490 -
Corte dei Conti . . . . .	3.113,3	6.775,4 +	3.662,1
Avvocatura dello Stato . . . . .	876,3	1.979,1 +	1.102,8
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno . . . . .	13.327,6	24.577,3 +	11.249,7
Altri servizi e spese diverse . . . . .	450,4	801,8 +	351,4
	<u>31.483,6</u>	<u>63.831,2</u> +	<u>32.347,6</u>
<i>Servizi finanziari:</i>			
Servizi generali . . . . .	24.473,7	49.669,1 +	25.195,4
Guardia di finanza . . . . .	31.484,5	64.810,4 +	33.325,9
Catasto e servizi tecnici erariali . . . . .	12.437,8	24.899,8 +	12.462 -
Tasse ed imposte indirette sugli affari . . . . .	18.222,1	38.115,6 +	19.893,5
Imposte dirette . . . . .	14.181,9	28.611,2 +	14.429,3
Dogane ed imposte di fabbricazione . . . . .	8.064 -	16.423,8 +	8.359,8
Demanio . . . . .	1.725,8	4.272,6 +	2.546,8
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco . . . . .	4.814,8	9.316 - +	4.501,2
Altri minori . . . . .	434,6	1.191,9 +	757,3
	<u>115.839,2</u>	<u>237.310,4</u> +	<u>121.471,2</u>
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro . . . . .	11.281 -	32.450,4 +	21.169,4
Servizi del Provveditorato generale dello Stato	9.611,6	16.502 - +	6.890,4
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro . . . . .	8.196,2	15.272,5 +	7.076,3

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
Servizi della Zecca . . . . .	3.632 -	4.225,2 +		593,2
Ragioneria generale dello Stato . . . . .	5.989,4	11.567,6 +		5.578,2
Altri . . . . .	103 -	107 - +		4 -
	<u>38.813,2</u>	<u>80.124,7</u> +		<u>41.311,5</u>
<i>Servizi dei Bilancio</i> . . . . .	<u>173,2</u>	<u>340,9</u> +		<u>167,7</u>
 <i>Affari del culto:</i>				
Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . . . . .	9.365,7	18.732,5 +		9.366,8
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco . . . . .	1.950 -	4.175 - +		2.225 -
Altre spese minori . . . . .	133,4	283,2 +		149,8
	<u>11.449,1</u>	<u>23.190,7</u> +		<u>11.741,6</u>
	<u>197.758,3</u>	<u>404.797,9</u> +		<u>207.039,6</u>

## SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE

Servizi generali . . . . .	74.019,1	150.363,1 +		76.344 -
Servizi comuni delle Forze Armate . . . . .	18.046,4	31.142,9 +		13.096,5
Servizi dell'Esercito . . . . .	167.759,1	356.161,3 +		188.402,2
Servizi della Marina . . . . .	65.214,2	134.113,6 +		68.899,4
Servizi dell'Aeronautica . . . . .	89.286,7	189.770,1 +		100.483,4
Potenziamento della Difesa . . . . .	50.565,5	90.199,4 +		39.633,9
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali . . . . .	8.300 -	16.600 - +		8.300 -
	<u>473.191 -</u>	<u>968.350,4</u> +		<u>495.159,4</u>

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
<b>SEZIONE III. — GIUSTIZIA</b>				
Servizi generali . . . . .	11.135,6	23.485,3	+	12.349,7
Amministrazione giudiziaria . . . . .	25.602,9	54.544,5	+	28.941,6
Istituti di prevenzione e di pena . . . . .	20.047,3	41.748,9	+	21.701,6
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari . . . . .	900 -	1.900 -	+	1.000 -
Costruzione dei palazzi di giustizia di Napoli e Forlì . . . . .	1.000 -	2.325 -	+	1.325 -
	<u>58.685,8</u>	<u>124.003,7</u>	<u>+</u>	<u>65.317,9</u>

## SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Pubblica sicurezza . . . . .	97.298 -	188.922,3	+	91.624,3
Arma dei carabinieri . . . . .	75.494,4	158.725,3	+	83.230,9
Servizi antincendi . . . . .	11.642,5	24.120,6	+	12.478,1
	<u>184.434,9</u>	<u>371.768,2</u>	<u>+</u>	<u>187.333,3</u>

## SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI

Servizi generali . . . . .	5.824,8	11.341,8	+	5.517 -
Rappresentanze all'estero . . . . .	9.088 -	19.669,9	+	10.581,9
Relazioni culturali con l'estero . . . . .	910 -	1.760 -	+	850 -
Organismi nazionali ed internazionali . . . . .	1.800,8	4.116,4	+	2.315,6
Partecipazione alla Comunità economica europea	2.320 -	19.141,3	+	16.821,3
Altre spese diverse . . . . .	208 -	707,7	+	499,7
	<u>20.151,6</u>	<u>56.737,1</u>	<u>+</u>	<u>36.585,5</u>

## SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA

*Istruzione pubblica:*

Provveditorati agli studi . . . . .	3.056,9	6.293 -	+	3.236,1
Scuola materna . . . . .	2.147,5	4.295 -	+	2.147,5
Istruzione elementare . . . . .	215.927,9	437.730,9	+	221.803 -

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
Scuola popolare . . . . .	4.192,6	7.459,2	+	3.266,6
Istruzione secondaria di 1° grado . . . . .	119.774,1	248.765,3	+	128.991,2
Istruzione classica, scientifica e magistrale . . . . .	28.324,3	55.590,3	+	27.266 -
Istruzione tecnica . . . . .	63.717,4	141.507 -	+	77.789,6
Istruzione artistica . . . . .	7.257,7	14.727,6	+	7.469,9
Educazione fisica . . . . .	13.536,3	28.910,3	+	15.374 -
Istituti di educazione . . . . .	1.356,8	2.863,6	+	1.506,8
Istruzione universitaria . . . . .	34.692,4	73.937,3	+	39.244,9
Antichità e belle arti . . . . .	6.446,2	13.527 -	+	7.080,8
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura . . . . .	2.152,8	4.174,7	+	2.021,9
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse . . . . .	867,3	1.720,9	+	853,6
Assistenza scolastica . . . . .	6.310 -	9.020 -	+	2.710 -
Contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie . . . . .	—	42.000 -	+	42.000 -
Spese per la ricerca scientifica . . . . .	10.750 -	24.500 -	+	13.750 -
Edilizia scolastica . . . . .	23.813,6	42.328,5	+	18.514,9
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed arti- stico di opere d'arte . . . . .	487,5	975 -	+	487,5
Relazioni culturali con l'estero . . . . .	3.757,6	7.706,4	+	3.948,8
Archivi di Stato . . . . .	1.195,9	2.521,5	+	1.325,6
Spese generali . . . . .	52.729,2	102.355,5	+	49.626,3
	<u>602.494 -</u>	<u>1.272.909 -</u>	+	<u>670.415 -</u>

*Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:*

Servizi generali . . . . .	1.866,8	3.742,6	+	1.875,8
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali . . . . .	2.400,8	10.403 -	+	8.002,2
Radiotelediffusione . . . . .	17.415 -	61.920 -	+	44.505 -
	<u>21.682,6</u>	<u>76.065,6</u>	+	<u>54.383 -</u>
	<u>624.176,6</u>	<u>1.348.974,6</u>	+	<u>724.798 -</u>

## SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Edilizia economica e popolare . . . . .	20.409,1	42.423,1	+	22.014 -
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori . . . . .	6.000 -	17.000 -	+	11.000 -
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari e della Guardia di finanza . . . . .	365,2	793,3	+	428,1

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra . . . . .	5.279,9	11.059,7	+	5.779,8
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbri- cati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	1.257,5	2.515 -	+	1.257,5
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti . . . . .	1.500 -	4.500 -	+	3.000 -
Costruzione di alloggi per gli abitanti della città vecchia di Bari . . . . .	375 -	875 -	+	500 -
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta .	605,2	638,8	+	33,6
	<u>35.791,9</u>	<u>79.804,9</u>	+	<u>44.013 -</u>

## SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

*Lavoro e previdenza sociale:*

Servizi generali . . . . .	1.339 -	2.619,1	+	1.280,1
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e cen- tri di emigrazione . . . . .	9.962,2	19.675 -	+	9.712,8
Previdenza ed assistenza . . . . .	144.533,9	357.667,2	+	213.133,3
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni) . . . . .	3.420,9	6.744,3	+	3.323,4
Orientamento ed addestramento professionale	4.000 -	8.000 -	+	4.000 -
Cantieri scuola . . . . .	850 -	1.200 -	+	350 -
Altre spese diverse . . . . .	257 -	818,3	+	561,3
	<u>164.363 -</u>	<u>396.723,9</u>	+	<u>232.360,9</u>

*Assistenza e beneficenza:*

Contributi all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	10.500 -	19.500 -	+	9.000 -
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e parti- giani . . . . .	11.162 -	23.140 -	+	11.978 -
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi. . . . .	7.075 -	14.150 -	+	7.075 -
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	7.012,5	13.506 -	+	6.493,5



## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza . . . . .	9.800 -	19.850 -	+	10.050 -
Maggiorazione sul trattamento assistenziale a favore degli iscritti nelle liste dei poveri . . . . .	2.700 -	5.400 -	+	2.700 -
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali) . . . . .	3.700,9	7.357,1	+	3.656,2
Beneficenza romana . . . . .	5.621,4	14.660 -	+	9.038,6
Anticipazioni per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso . . . . .	7.500 -	15.000 -	+	7.500 -
Altri interventi assistenziali diversi . . . . .	1.871,3	3.450,1	+	1.578,8
	<u>66.943,1</u>	<u>136.013,2</u>	+	<u>69.070,1</u>
<i>Igiene e sanità:</i>				
Servizi generali . . . . .	5.492,4	10.736,5	+	5.244,1
Igiene pubblica ed ospedali . . . . .	4.117,7	8.933,3	+	4.815,6
Malattie sociali . . . . .	11.791,5	23.843,-	+	12.051,5
Servizi veterinari . . . . .	748 -	5.496 -	+	4.748 -
Istituto superiore di sanità . . . . .	2.057,8	4.107,6	+	2.049,8
Acquedotti ed opere ospedaliere igieniche e sanitarie . . . . .	18.120,2	35.192,7	+	17.072,5
Altri servizi minori . . . . .	404,5	634 -	+	229,5
	<u>42.732,1</u>	<u>88.943,1</u>	+	<u>46.211 -</u>
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>				
Spese generali . . . . .	570,1	1.182 -	+	611,9
Pensioni di guerra . . . . .	138.000 -	250.000 -	+	112.000 -
Altri assegni vitalizi . . . . .	274,1	548,2	+	274,1
	<u>138.844,2</u>	<u>251.730,2</u>	+	<u>112.886 -</u>
	<u>412.882,4</u>	<u>873.410,4</u>	+	<u>460.528 -</u>

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<b>SEZIONE IX. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO</b>				
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale . . . . .	90.425 -	110.850 -	+	20.425 -
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria Piano straordinario per favorire la rinascita eco- nomica e sociale della Sardegna . . . . .	14.500 -	29.000 -	+	14.500 -
Contributo alla Regione siciliana a titolo di soli- darietà nazionale . . . . .	12.500 -	27.500 -	+	15.000 -
Contributo alla Regione siciliana a titolo di soli- darietà nazionale . . . . .	18.000 -	42.000 -	+	24.000 -
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici . . . . .	59.743,7	127.204,2	+	67.460,5
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici . . . . .	3.990,2	8.380,5	+	4.390,3
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzione e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici	11.775,6	24.027,6	+	12.252 -
Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici . . . . .	2.257,9	4.553,8	+	2.295,9
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipen- denza di pubbliche calamità . . . . .	930,3	1.240,4	+	310,1
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche . .	9.537,5	19.636 -	+	10.098,5
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	20.873,7	38.716,6	+	17.842,9
Bonifica . . . . .	12.565 -	23.138,8	+	10.573,8
Miglioramenti fondiari . . . . .	10.822,1	27.744,5	+	16.922,4
Economia montana e forestale . . . . .	13.708 -	34.623,7	+	20.915,7
Zootecnia, caccia e pesca . . . . .	3.426,5	17.257,2	+	13.830,7
Altri interventi nel settore dell'agricoltura . . .	893,5	7.640,1	+	6.746,6
Interessi e spese sui mutui contratti con il Con- sorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura . . . . .	13.000 -	29.407 -	+	16.407 -
Somme da corrispondere all'U.N.I.R.E. per ab- buono sui diritti erariali accertati sulle scom- messe al totalizzatore ed al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli . . . . .	900. -	1.980 -	+	1.080 -
Alimentazione . . . . .	2.314,8	4.433,5	+	2.118,7
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse . . . . .	10.872,4	22.319,9	+	11.447,5
Interventi nel settore dell'industria . . . . .	2.940 -	22.955 -	+	20.015 -
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) . . . . .	—	20.500 -	+	20.500 -

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione industriale (I.R.I.) . . .	—	20.500 -	+	20.500 -
Partecipazione all'aumento del capitale della A.M.M.I. . . . . .	—	3.000 -	+	3.000 -
Partecipazione all'aumento del capitale della società « Nazionale Cogne » . . . . .	—	1.000 -	+	1.000 -
Somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Medio credito) allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane . . . . .	10.780 -	10.880 -	+	100 -
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione . . . . .	1.462,5	2.925 -	+	1.462,5
Conferimento per la dotazione del Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento di indennizzi derivanti dalla applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635	—	5.000 -	+	5.000 -
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) . . . . .	—	10.000 -	+	10.000 -
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane . . . . .	—	10.000 -	+	10.000 -
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane . . . . .	750 -	1.500 -	+	750 -
Contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche ed investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) . . . . .	5.807 -	13.934,8	+	8.127,8
Spese per i servizi della cinematografia . . .	1.706,2	10.512,5	+	8.806,3
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	6.719 -	13.967,2	+	7.248,2
Spese per i servizi del turismo . . . . .	3.542,2	11.124,5	+	7.582,3
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo . . . . .	750,6	1.593,5	+	842,9
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali . . .	695 -	1.374,8	+	679,8
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	5.968 -	9.053 -	+	3.085 -
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero . . .	1.391,3	2.751,9	+	1.360,6

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi . . . . .	14.904,5	49.519 -	+	34.614,5
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili . . . . .	10.000 -	27.000 -	+	17.000 -
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale . . . . .	1.000 -	2.750 -	+	1.750 -
Spese per le capitanerie di porto . . . . .	910,3	1.933,9	+	1.023,6
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori . . . . .	2.222 -	4.771,2	+	2.549,2
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:				
— ad integrazione del bilancio . . . . .	48.825,9	100.971 -	+	52.145,1
— per l'esecuzione di opere stradali . . . . .	42.950 -	81.700 -	+	38.750 -
Costruzione di strade ferrate . . . . .	3.370 -	4.650 -	+	1.280 -
Assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:				
— per rimborso degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico . . . . .	20.492,7	40.985,4	+	20.492,7
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda . . . . .	33.222,4	88.064,4	+	54.842 -
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria . . . . .	17.087,6	27.571,2	+	10.483,6
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate) . . . . .	3.343,5	6.408,6	+	3.065,1
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna . . . . .	4.094,4	17.000 -	+	12.905,6
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato . . . . .	4.302,5	9.200 -	+	4.897,5
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto . . . . .	2.637,5	5.275 -	+	2.637,5
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione) . . . . .	2.238 -	4.400,8	+	2.162,8
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti . . . . .	2.200 -	3.900 -	+	1.700 -

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	(milioni di lire)			
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile . . . . .	500 -	1.500 -	+	1.000 -
Servizi generali del Ministero dei trasporti e della aviazione civile . . . . .	343,2	690,1	+	346,9
Sovvenzione all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . .	10.000 -	—	—	10.000 -
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche . . . . .	3.600 -	7.200 -	+	3.600 -
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.152,5	2.298,7	+	1.146,2
Spese sostenute dal Provveditorato Generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . .	1.947,9	4.025,6	+	2.077,7
Altre spese varie . . . . .	1.287,6	2.756,7	+	1.469,1
	<u>588.180,5</u>	<u>1.268.797,6</u>	<u>+</u>	<u>680.617,1</u>

## SEZIONE X. — ONERI NON RIPARTIBILI

*Interessi di debiti pubblici:*

Debiti perpetui . . . . .	1.054 -	2.114 -	+	1.060 -
Debiti redimibili al netto del debito estero . . . . .	5.660 -	11.085 -	+	5.425 -
Interessi di buoni del tesoro poliennali . . . . .	42.054,9	90.281,9	+	48.227 -
Interessi di buoni del tesoro ordinari . . . . .	25.000 -	71.350 -	+	46.350 -
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . . .	18.000 -	79.500 -	+	61.500 -
Interessi su certificati di credito . . . . .	3.464,4	6.908,4	+	3.444 -
Altre partite minori . . . . .	421,9	3.195,5	+	2.773,6
	<u>95.655,2</u>	<u>264.434,8</u>	<u>+</u>	<u>168.779,6</u>

*Interventi a favore della finanza regionale e locale:*

Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale . . . . .	29.000 -	63.000 -	+	34.000 -
Regolazione delle somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali . . . . .	40.000 -	113.000 -	+	73.000 -
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda . . . . .	7.750 -	19.600 -	+	11.850 -

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
Somme da corrispondere ai comuni ed alle provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata . . . . .	66.770 -	139.820 -	+	73.050 -
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli . . . . .	11.287,5	29.000 -	+	17.712,5
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle provincie . . . . .	21.900 -	54.000 -	+	32.100 -
Fondo corrispondente ad un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle provincie . . . . .	10.000 -	38.333 -	+	28.333 -
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici . . . . .	1.241 -	2.860 -	+	1.619 -
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso . . . . .	5.000 -	5.000 -		—
Fondo destinato alla concessione a favore dei comuni e delle provincie dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1962 al 1965 . . . . .	7.000 -	15.000 -	+	8.000 -
Contributi integrativi alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene per il conseguimento del pareggio economico dei propri bilanci in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 . . . . .	300 -	400 -	+	100 -
Somme da erogare a favore del Comune di Napoli ivi comprese quelle per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune medesimo per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	14.000 -	21.771,6	+	7.771,6
Contributi di minore rilievo a favore degli Enti locali . . . . .	103 -	463,6	+	360,6
	<u>214.351,5</u>	<u>502.248,2</u>	<u>+</u>	<u>287.896,7</u>

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>				
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni . . . . .	1.318,2	2.595,5	+	1.277,3
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra . . . . .	10.365 -	21.290 -	+	10.925 -
Altre spese diverse . . . . .	215,5	328,3	+	112,8
	<u>11.898,7</u>	<u>24.213,8</u>	+	<u>12.315,1</u>
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>				
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi . . . . .	2.500 -	5.500 -	+	3.000 -
Altre spese varie . . . . .	96,5	192,4	+	95,9
	<u>2.596,5</u>	<u>5.692,4</u>	+	<u>3.095,9</u>
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>				
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine . . . . .	7.500 -	15.000 -	+	7.500 -
Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	3.000 -	6.000 -	+	3.000 -
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo . . . . .	4.850 -	9.700 -	+	4.850 -
Fondo occorrente per l'attribuzione di un'indennità speciale di seconda lingua al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano e presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale . . . . .	100 -	—	—	100 -
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura della indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 . . . . .	40.000 -	33.500 -	—	6.500 -
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	—	10.954 -	+	10.954 -
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso . . . . .	142.148,8	385.548,8	+	243.400 -
	<u>197.598,8</u>	<u>460.702,8</u>	+	<u>263.104 -</u>

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964	Previsioni anno finanziario 1965		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<i>Altri oneri diversi:</i>				
Restituzioni e rimborsi . . . . .	65.464,5	212.736,1	+	147.271,6
Vincite al lotto . . . . .	9.800 -	28.000 -	+	18.200 -
Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammorta- mento di altri titoli di debito pubblico . .	25.000 -	30.000 -	+	5.000 -
Altre spese diverse . . . . .	750,8	1.501,6	+	750,8
	<u>101.015,3</u>	<u>272.237,7</u>	+	<u>171.222,4</u>
	<u>623.116 -</u>	<u>1.529.529,7</u>	+	<u>906.413,7</u>
	<u>3.218.369 -</u>	<u>7.026.174,5</u>	+	<u>3.807.805,5</u>



## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

**RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1965 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO**

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I										Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)	(a)		
	(milioni di lire)											
Tesoro . . . . .	21.665 -	41.830,2	7.980 -	55.999,9	813.244,1	300.925,7	200 -	10.954 -	150.568,9	1.403.367,8		
Finanze . . . . .	»	158.746,6	36.315 -	38.750,6	328.889,3	175,5	242.468,9	»	243 -	805.588,9		
Grazia e Giustizia . . . . .	»	73.682,1	22.052 -	21.099,6	3.274 -	»	»	»	1 -	120.108,7		
Affari Esteri . . . . .	»	26.607,9	1.862 -	11.021,8	9.971,8	»	»	»	3 -	49.548,6		
Pubblica Istruzione . . . . .	»	983.828,5	96.585 -	30.697,3	41.623,7	»	1 -	»	6 -	1.152.741,5		
Interno . . . . .	»	169.097,1	29.897,2	41.510,1	89.423,4	»	600 -	»	»	331.166,6		
Lavori Pubblici . . . . .	»	29.831,9	4.820 -	13.246,8	10.046 -	»	89,4	»	»	58.089,1		
Trasporti e Aviazione Civile	»	5.011,3	479 -	3.261,9	32.401,7	»	»	»	»	41.153,9		
Poste e Telecomunicazioni . . . . .	»	158,6	2 -	18,7	15,1	»	»	»	»	194,4		
Difesa . . . . .	»	416.341,4	182.216,3	472.180,7	15.409,9	»	13.000 -	»	9.315,9	1.108.464,2		
Agricoltura e Foreste . . . . .	»	28.622,3	4.670 -	10.334,4	6.261,1	»	14,3	»	1 -	49.903,1		
Industria e Commercio . . . . .	»	4.682 -	740 -	814,5	5.110,4	»	7 -	»	0,3	11.354,2		
Lavoro e Previdenza Sociale	»	20.543 -	605 -	4.013,7	354.541,2	»	»	»	0,5	379.703,4		
Commercio Estero . . . . .	»	1.492,6	200 -	3.464,4	5.998,7	»	»	»	0,2	11.155,9		
Marina Mercantile . . . . .	»	3.616,2	1.255 -	1.225,3	51.769,1	»	»	»	0,5	57.896,1		
Bilancio . . . . .	»	89,1	2,2	248,2	1,4	»	»	»	»	340,9		
Partecipazioni statali . . . . .	»	438,8	7,5	126,1	1,9	»	»	»	»	574,8		
Sanità . . . . .	»	8.066,8	506 -	14.358,7	50.116,2	»	»	»	2 -	73.050,4		
Turismo e Spettacolo . . . . .	»	1.177,6	129 -	701 -	20.232,3	»	»	»	0,5	22.240,4		
	21.665 -	1.973.864 -	390.323,2	723.073,7	1.888.331,3	301.822,1	256.411,3	10.954 -	160.198,3	5.676.642,9		

(a) di cui milioni 86.360,6 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 83.500 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE						TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	
Tesoro . . . . .	6,5	100	377.150,2	25.500	13.380	40.231	755.555,9
Finanze . . . . .	702	»	63,7	»	»	»	765,7
Grazia e Giustizia . . . . .	»	»	1.900	»	»	»	1.900
Affari Esteri . . . . .	75	»	»	»	»	»	75
Pubblica Istruzione . . . . .	326	»	8.889,2	»	»	»	9.215,2
Interno . . . . .	25	»	299	»	»	»	15.339
Lavori Pubblici . . . . .	97.315	100	250.350,2	»	»	15.015	347.765,2
Trasporti e Aviazione Civile . . . . .	7.500	14	1.826,6	»	»	»	9.340,6
Poste e Telecomunicazioni . . . . .	»	»	»	»	»	»	»
Difesa . . . . .	»	3.430	811,1	»	»	»	»
Agricoltura e Foreste . . . . .	26.345	»	42.864,6	»	18.045	»	4.241,1
Industria e Commercio . . . . .	»	»	21.795	»	»	»	87.254,6
Lavoro e Previdenza Sociale . . . . .	»	»	8.000,2	»	»	»	21.908
Commercio Estero . . . . .	»	»	650	»	»	»	8.000,2
Marina Mercantile . . . . .	»	14	29.764	»	»	»	650
Bilancio . . . . .	»	»	»	»	»	»	29.778
Partecipazioni statali . . . . .	»	»	800	45.000	»	»	»
Sanità . . . . .	»	200	350	»	»	»	45.800
Turismo e Spettacolo . . . . .	»	»	11.393,1	»	»	»	550
							11.393,1
	132.294,5	3.971	756.906,9	70.500	31.425	55.246	1.349.531,6
							(a) 299.189,2

(a) accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

**DISEGNO DI LEGGE**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

**Art. 1.**

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1965, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

*(Totale generale della spesa)*

**Art. 2.**

È approvato in lire 7.276.290.757.518 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1965.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)*

**Art. 3.**

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

**Art. 4.**

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 700 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1965.

## Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 109 miliardi 584.693.750.

## Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1965 è autorizzata in lire 4.800.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

## Art 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1965 in lire 22.750.000.000, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

## Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 3.844.057.500.

**Art. 10.**

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 42 miliardi.

**Art. 11.**

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 12.000.000.

**Art. 12.**

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

**Art. 13.**

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1965, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'am-

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni del tesoro ordinari.

## Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

## Art. 15.

Per l'anno finanziario 1965 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

## Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 2411, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

## Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 300 miliardi.

## Art. 18.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 21.290.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

## Art. 19.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248 e 3249 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## Art. 20.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 21.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## Art. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.



(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 23.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 24.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 25.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1965, è stabilito in 100.

Art. 26.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1965 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

## Art. 28.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 28.659.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

## Art. 29.

L'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese riguardanti l'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze. (*Appendice n. 2*).

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)*

## Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

## Art. 31.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## Art. 32.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1965 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

## Art. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

## Art. 34.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1965, in lire 96.785.000.

## Art. 35.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).*

## Art. 36.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

## Art. 37.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti assegnazioni:

lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

## Art. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

## Art. 39.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

## Art. 40.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1965, l'assegnazione straordinaria di lire 12 miliardi 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

## Art. 41.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

## Art. 42.

L'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 190.000.000.

## Art. 43.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 15.000.000.000.

## Art. 44.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

## Art. 45.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanzia-

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## Art. 46.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

## Art. 47.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1965, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

## Art. 48.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

## Art. 49.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1965, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

## Art. 50.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

## Art. 51.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 18.504.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dal-

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 87.500.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714 e lire 18.342.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti, nonchè al saldo per il completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo prov-



## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

## Art. 52.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 8.380.500.000 — di cui lire 1.300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, numero 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

## Art. 53.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

## Art. 54.

È stabilito, per l'anno finanziario 1965, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, numero 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1°) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2°) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3°) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

## Art. 55.

Sono altresì stabiliti per l'anno finanziario 1965 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 300.000.000;

2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.045.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 300 milioni, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il comple-

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificate ed integrate dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 375.000.000, destinate per lire 300.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

v f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;

3°) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;

4°) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) — (già U.N.R.R.A.-Casas) — per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

## Art. 56.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

## Art. 57.

Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465, la spesa di lire

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.500.000.000 di cui: lire 105.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431; lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonchè per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa; lire 87.500.000 per il ripristino di opere pubbliche di conto dello Stato, distrutte o danneggiate dal detto terremoto (articolo 18, 1° comma, della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431); lire 400 milioni per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, nonchè per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza (articolo 18 — secondo comma e seguenti — della legge stessa) e lire 1.900.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

## Art. 58.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 550.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

## Art. 59.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 6.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, di cui lire 1.500 milioni per il ripristino di opere di Enti

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici nelle zone sopradette (articolo 2 - punto 1 della citata legge 4 novembre 1963, n. 1457); lire 2.500.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse con trasferimento degli abitati nelle indicate zone (articolo 3 — punto 1 — della legge stessa) e lire 2.000.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone di cui sopra.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

## Art. 60.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

## Art. 61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e articolo 6

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5085 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

## Art. 62.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1965, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)*

## Art. 63.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

## Art. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1965, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

## Art. 65.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1965 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

## Art. 66.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 90.927.432.000 estinguibili in 35 anni



## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

**Art. 67.**

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 35.500.000.000.

**Art. 68.**

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

**Art. 69.**

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 70.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

## Art. 71.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 91.264.455.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

## Art. 72.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1965, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 73.

La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965.

## Art. 74.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

## Art. 75.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1965, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

## Art. 76.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

## Art. 77.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 715.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato;

lire 93.499.430.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di Energia Nucleare; per la difesa aerea e per le nuove armi e le relative infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonché per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cin-

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

golati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unità navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

## Art. 78.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501; 3502; 3503; 3504; 3505; 3506; 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## Art. 79.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

militare, sono fissate per l'anno finanziario 1965 come segue:

Esercito . . . . .	L.	4.500.000.000
Marina . . . . .	»	4.000.000.000
Aeronautica . . . . .	»	2.000.000.000
Arma dei carabinieri . . . . .	»	2.500.000.000

## Art. 80.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato per l'anno finanziario 1965 come appresso:

## a) Militari specializzati:

Esercito . . . . .	N.	21.000
Marina . . . . .	»	15.963
Aeronautica . . . . .	»	29.100

## b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito . . . . .	N.	36.000
Marina . . . . .	»	9.140
Aeronautica . . . . .	»	3.700

## Art. 81.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito per l'anno finanziario 1965 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

## Art. 82.

Il numero globale dei capi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1965, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 83.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1965, come appresso:

sergenti . . . . .	N.	10.000
graduati e militari di truppa . . . . .	»	4.550

## Art. 84.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1965 in 250 unità.

## Art. 85.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1965 è fissata, a norma dell'articolo 9 — ultimo comma — della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . .	N.	7.000
graduati e militari di truppa . . . . .	»	4.000

## Art. 86.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattene- re in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi cor- rispondenti . . . . .	»	N.	30
guardiamarina . . . . .	»		80

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 87.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1965 in 50 unità.

## Art. 88.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata per l'anno finanziario 1965 come appresso:

sergenti . . . . .	N.	3.000
sergenti rafferma di leva . . . . .	»	150
sottocapi e comuni volontari . . . . .	»	7.526
sottocapi rafferma di leva . . . . .	»	1.000

## Art. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946 n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

## Art. 90.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, della somma di complessive lire 93.499.430.000 autorizzata con l'articolo 77 della presente legge.



## Art. 91.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1965, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

## Art. 92.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965. (Elenco n. 3).

*(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)*

## Art. 93.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

## Art. 94.

Ai sensi dell'articolo 42 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, le quote afferenti all'anno finanziario 1965 delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 18 — quinto comma — della stessa legge sono ridotte, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 425.000.000 ed in corrispondenza sono au-

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentate, rispettivamente, di lire 925.000.000 e di lire 500.000.000 quelle di cui agli articoli 18 — quarto comma — e 20 — primo comma — della legge medesima.

## Art. 95.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1965, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## Art. 96.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)*

## Art. 97.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

## Art. 98.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con

## LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

## Art. 99.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 540.000.000 di cui:

lire 350.000.000 per la concessione di contributi previsti dall'articolo 12 — primo comma, lettera a) — della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

lire 100.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza;

lire 75.000.000 e lire 15.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera b) dell'articolo 19-quater, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

## Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

## Art. 101.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 100.000.000.

## Art. 102.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 8 miliardi.

## Art. 103.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1965, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

## Art. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1965, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1965, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

## Art. 106.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1965, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonché ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilità del « Fondo speciale » costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)*

## Art. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

## Art. 108.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

## Art. 109.

È autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.

## Art. 110.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1965 in lire 30.000.000.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio)*

## Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

*(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)*

## Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

## Art. 113.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finan-

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

## Art. 114.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 18.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

## Art. 115.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'anno finanziario 1965, in lire 4.390.000.000.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

## Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1965, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 20*).

(*Quadro generale riassuntivo*)

## Art. 117.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965.

(*Disposizioni diverse*)

## Art. 118.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1965 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non

## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1966 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 119.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano stabilite per l'anno finanziario 1965, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

## Art. 120.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1965, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

## Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario



## LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1965 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

## Art. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

## Art. 123.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

## Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

## Art. 125.

I residui risultanti al 1° gennaio 1965 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

## Art. 126.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965;

quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.

